
Emergenza COVID 19 ai Comuni 400 milioni per misure di solidarietà alimentari

Ordinanza Protezione Civile 658 del 29 marzo 2020







Trattandosi di un'ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità, le misure vanno applicate con l'obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell'emergenza. In tal senso va letta l'assenza – in norma– di disposizioni su criteri e modalità di erogazione delle misure: assicurare nell'emergenza che i Comuni possano organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.

L' ordinanza assegna ai Comuni un contributo pari a 400 milioni di euro per interventi di solidarietà alimentare. Le spettanze per ciascun Comune sono quelle derivanti dal riparto in base ai criteri di cui all'articolo 2 dell'ordinanza stessa e riportate nel suo allegato. La spettanza, così determinata, andrà contabilizzata nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di "misure urgenti di solidarietà alimentare" (art.1 comma 1 dell'Ordinanza).

Gli enti locali, in esercizio provvisorio, in base all'articolo 1 comma 3 dell'Ordinanza potranno procedere (la disposizione parla di "autorizzazione") ad una variazione di bilancio con delibera di Giunta.

L'Ordinanza assegna al Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo 2020, la competenza al pagamento, a ciascun Comune, delle suddette spettanze. Non è previsto un termine per l'utilizzo di tale risorse in capo ai Comuni, né obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso.

I Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all'Ordinanza, **possono destinare** all'attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare **anche eventuali donazioni**. A tal fine è autorizzata l'apertura anche di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o C/C postali dove far confluire le donazioni. **Tali donazioni sono defiscalizzate** come previsto dall'articolo 66 del DL N. 18/2020 in corso di conversione.

Di seguito sviluppiamo una griglia/linee guida utile per individuare alcune modalità applicative da parte dei Comuni.



Indice della "griglia/linee guida"

- 1 Decidere la destinazione dei fondi
- 2 Buoni spesa
- **3** Esercizi commerciali
- 4 Servizio Sociale territoriale
- 5 Entità del contributo perfamiglia
- 6 Auto-dichiarazione

Sul sito ulteriore documentazione: www.anci.lombardia.it



Cosa prevede l'Ordinanza

Come farlo

DESTINAZIONE DEI FONDI

Decidere la destinazione dei fondi tra:

- acquisizioni buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale
- acquistare generi alimentari o prodotti di prima necessità
- I Comuni possono destinare una quota dei fondi assegnati al **TERZO SETTORE** (art.5 dell'ordinanza) per l'acquisto dei generi da consegnare a domicilio o per l'acquisto utile a rifornire gli empori solidali laddove presenti etc... e possono avvalersi degli Enti attivi nella distribuzione alimentare nell'ambito del Programma operativo del FEAD. L'elenco di questi operatori è acquisibile presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Possono essi gestire direttamente tutte le risorse attraverso le varie modalità di BUONI SPESA.

BUONI SPESA

I Comuni possono acquistare **buoni spesa** in deroga al d.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti)

- I Comuni possono procedere con le modalità del "buono fatto in casa" (in particolare per le piccole realtà)
- possono avviare contatti con i propri fornitori di buoni pasto per l'acquisto di buoni spesa tradizionali di taglio diverso
- possono usufruire di buoni non cartacei "dematerializzati" (l'intera procedura può essere completata a distanza)
- i Comuni posso prevedere di far caricare i buoni dalla società fornitrice sulla tessera sanitaria del cittadino che può usarla come un Bancomat presso il negozio

Cosa prevede l'Ordinanza

Come farlo

LA CASA DEI COMUNI

ESERCIZI COMMERCIALI

Elenco **Esercizi commerciali** da pubblicare sul sito istituzionale

- I Comuni possono prevedere la pubblicazione di **specifico avviso** rivolto agli esercizi commerciali presenti nei diversi territori per acquisire la disponibilità all'adesione della misura (potrebbe essere una occasione per proporre una scontistica sui prodotti?)
- possono predisporre bandi con elenchi "aperti" senza scadenza. Se il Comune ha già questo elenco frutto di analoghe iniziative può valutare l'opportunità di procedere ad una sua integrazione
- possono procedere all'individuazione della procedura non soggetta a nessuna procedura standardizzata

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Individuazione della PLATEA dei beneficiari tra "i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno"

Priorità: alle famiglie non assegnatarie di sostegno pubblico (R.d.C, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell'attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.

- I Comuni possono pubblicare un Avviso/Bando per informare i cittadini dei contenuti della misura, modalità per la domanda, termini, priorità etc.. (con diversi aspetti formali)
- possono prevedere un modulo di domanda con annessa autodichiarazione (vedi esempi allegati)
- sono prevedibili diverse modalità per la presentazione della domanda e per la firma dell'autocertificazione: **tutto ON LINE E ISTRUTTORIE TELEFONICHE** e accesso allo sportello sociale. L'accesso, previo appuntamento telefonico, dovrà essere comunque garantito per le famiglie che non hanno la disponibilità di strumenti informatici.
- il Bando/Avviso può considerarsi a termine chiuso: pochi giorni di pubblicazione e alla scadenza, sulla base del numero di domande ricevute, si destinano le risorse (la misura è prevista UNA TANTUM)
- una seconda modalità è un Bando/Avviso aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse o con scadenze progressive;

Cosa prevede l'Ordinanza

Come farlo



ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PER FAMIGLIA

Entità del contributo per famiglia: l'ordinanza non la indica

- Per definire l'entità del contributo, i Comuni possono proporre un **contributo massimo** per famiglia così definito: una quota per ogni adulto e l'applicazione di una scala di equivalenza per i figli sulla falsariga di quella utilizzata x l'ISEE
- Le cifre massime possono essere indicativamente di 300/500 Euro, anche questo è nell'autonomia dei Comuni.

AUTODICHIARAZIONE

L'autodichiarazione

- I Comuni possono predisporre un modello di autodichiarazione che prevede esclusivamente la dichiarazione dello **Stato di necessità** e le informazioni relative al lavoro/attività perso/a a causa dell'emergenza COVID oltre, ovviamente, alle dichiarazioni di non essere/essere assegnatari di sostegno pubblico, in SINTESI senza fare riferimento a dati di ISEE, Reddito 2019, Patrimonio mobiliare e immobiliare. Si motiva questa decisione perché trattasi di una misura UNA TANTUM in emergenza e perché si cita l'esempio delle partite IVA che percepiscono il beneficio senza questi accertamenti. (ad eccezione dei lavoratori dello spettacolo).
- In alternativa si possono predisporre dei criteri che prevedono reddito o patrimonio mobiliare con importi che se superati non prevedano il contributo.
- Si ritiene possibile, tra le varie modalità, procedere con semplici modelli di autocertificazione che consentano la richiesta di accedere celermente alle misure del Decreto.